



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
Ufficio emissioni in atmosfera

Cod. Fisc.: 80001390741
Part. IVA: 00184540748
c.a.p., 72100 - Piazza Santa Teresa - Tel. 0831/565486

25 MAR. 2013

Brindisi, _____

N. 20219 di prot.
(da citare nel riscontro)

OGGETTO: Discarica incontrollata, utilizzata per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, adiacente lo stabilimento Petrolchimico di Brindisi. Ordinanza di bonifica ex art. 244 D.Lgs. n. 152/06.

EDISON S.P.A.
FORO BUONAPARTE 31
20121 MILANO

VERSAILS S.P.A.
PIAZZA BOLDRINI N. 1
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

SYNDIAL S.P.A.
PIAZZA BOLDRINI N. 1
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

ENI S.P.A. (in qualità di controllante di SYNDIAL e VERSAILS)
PIAZZA ENRICO MATTEI N. 1
00144 ROMA

CURATELA FALLIMENTARE
MICO ROSA S.R.L.
Avv. Perrone Paolo – Curatore Fallimentare
Corso Umberto I, 100
72100 BRINDISI

e p.c. MINISTERO DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL
TERRITORIO E LE RISORSE IDRICHE
VIA C. COLOMBO, 44
00144 ROMA

COMUNE DI BRINDISI

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ECOLOGIA-UFFICIO BONIFICHE
VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 Z.I.
MODUGNO (BA)

ARPA PUGLIA – DAP BRINDISI
VIA GALANTI 16
72100 BRINDISI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI
C/O TRIBUNALE DI BRINDISI
(fax 0831 511889)

VISTO

- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 34829/TRI/II del 18/11/2011 avente ad oggetto "Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Brindisi del 18 dicembre 2007" con cui si invita la Provincia di Brindisi ad attivare le procedure previste dall'art. 244 del D.Lgs. 152/06 in applicazione dell'art. 3 comma 1, art. 4 comma 2 e art. 5 comma 14 del citato Accordo;
- le risultanze della caratterizzazione dell'area adiacente lo stabilimento Petrolchimico di Brindisi (denominata anche ex "Micorosa"), esaminate nella Conferenza di Servizi Istruttoria del 10 marzo 2011 tenutasi presso il MATTM e successivamente approvate nella Conferenza di Servizi Decisoria del 21 luglio 2011 le cui risultanze vengono sommariamente di seguito riassunte:
 - o *Il sito ubicato all'interno della zona industriale di Brindisi nell'area adiacente lo stabilimento Petrolchimico ha una estensione di circa 50 ha ed è stato interessato in passato dallo scarico incontrollato di rifiuti provenienti dalle attività produttive dello stesso stabilimento, abbancati direttamente sul piano campagna fino a raggiungere uno spessore compreso tra 2 - 7 m e per una volumetria complessiva di oltre 1,5 ML di mc.*
 - o *Le indagini di caratterizzazione effettuate nel periodo dicembre 2009 - luglio 2010 hanno interessato il suolo, il sottosuolo e le acque di falda sia delle aree interne al sito che nelle zone esterne e contigue all'area di interesse, riscontrando la presenza di un acquifero superficiale posto a circa 3 m dal p.c.*
 - o *Le concentrazioni di sostanze inquinanti misurate nei campioni di terreno sono state confrontate con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite dal D.Lgs 152/06 e sono risultate superiori ai limiti per quasi tutti i parametri ricercati con valori elevatissimi di mercurio (27 mg/kg, rispetto al valore limite di 1 mg/kg), stagno (19 mg/kg, rispetto al valore limite di 1 mg/kg), benzene (713 mg/kg, rispetto al valore limite di 0,1 mg/kg), toluene (597 mg/kg, rispetto al valore limite di 0,5 mg/kg), sommatoria organici aromatici (599 mg/kg, rispetto al valore limite di 1 mg/kg), cloruro di vinile (2.503 mg/kg, rispetto al valore limite di 0,01 mg/kg), dicloroetilene (22.556 mg/kg, rispetto al valore limite di 0,1 mg/kg), monoclorobenzene (5.220 mg/kg, rispetto al valore limite di 0,5 mg/kg), ecc.*
 - o *Il monitoraggio delle acque sotterranee ha evidenziato la presenza di contaminazione elevata e diffusa su tutta l'area con concentrazioni elevatissime di idrocarburi totali (8.678 µg/l, rispetto al valore limite di 350 µg/l), benzene (49.653 µg/l, rispetto al valore limite di 1 µg/l), cloruro di vinile (3.858.125 µg/l, rispetto al un valore limite di 0,5 µg/l), 1,1dicloroetilene (9.900.831 µg/l rispetto al valore limite di 0,05 µg/l), sommatoria organoalogenati (11.785.664 µg/l, rispetto al valore limite di 10 µg/l), ecc.*
 - o *La Direzione della Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM, prendendo atto degli elevatissimi e diffusi superamenti dei limiti fissati dalla normativa riscontrati nei suoli/rifiuti e nelle acque di falda, con la presenza, di numerosi hot spot di sostanze anche cancerogene, ha ritenuto necessario che venissero adottati urgenti interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda ed elaborato il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'intera area utilizzata a discarica e delle sottostanti acque di falda.*
- le norme comunitarie che stabiliscono il principio in base al quale "chi inquina paga";
- l'art. 252-bis del D.Lgs. 152/06, comma 2, che recita: "Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento".
- l'art. 244 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 che attribuisce alla Provincia la competenza ad adottare, sentito il Comune, provvedimenti di diffida con ordinanza motivata nei confronti del/i

responsabile/i della potenziale contaminazione a provvedere secondo le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte IV del citato decreto;

- il comma 3 dell'art. 244 del D.Lgs. n. 152/06 che prevede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 dello stesso decreto, che l'ordinanza di cui al punto precedente sia notificata oltre al responsabile dell'inquinamento anche al proprietario del sito in cui sia stato accertato che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione.

CONSIDERATO

- Che da parte dei soggetti che a vario titolo hanno avuto in proprietà e/o in gestione l'area di che trattasi, non risulta siano stati mai predisposti o attivati interventi per la messa in sicurezza d'emergenza, neanche a livello minimo, per impedire o almeno contenere la diffusione delle sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque di falda, in relazione anche ai valori elevatissimi riscontrati nel suolo e nelle acque sotterranee dell'area in questione, come evidenziato dai risultati della caratterizzazione sopra richiamati;
- Che le Società in indirizzo, risultate a diverso titolo titolari dell'area per fusione e/o incorporazione di diverse altre Società come emerso dalle verifiche svolte da questo Servizio, sono risultate responsabili dell'inquinamento, anche per il solo fatto di non aver provveduto a mettere in atto alcuna benché minima misura finalizzata ad evitare, ovvero a contenere un aggravio dello stato di contaminazione dell'area né tantomeno al disinquinamento o la messa in sicurezza del sito e, pertanto, sono tenute a provvedere alla bonifica dell'intera area interessata dallo scarico dei rifiuti e di quelle adiacenti risultate contaminate dalla diffusione delle sostanze inquinanti smaltite nella stessa discarica.
- Richiamate le note dell'Ufficio Procedente:
 - Prot. n. 55627 del 17/07/2012 e successiva nota integrativa prot. n. 9310 del 8/02/2013 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e controinteressati relativamente all'emissione dell'ordinanza di bonifica di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152/06;
 - Prot. n. 56315 del 19/07/2012 con la quale è stato invitato il Comune di Brindisi ad espletare le opportune valutazioni preliminari all'emissione dell'ordinanza richiamata;
- Vista la nota del 7/08/2012 prot. 84/2012, acquisita la prot. n. 61960 del 16/08/2012, con la quale la Società Syndial S.p.A. ha inviato le proprie memorie in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 55627 del 17/07/2012 finalizzata all'emissione dell'Ordinanza di che trattasi, con cui viene ribadita la completa estraneità della Syndial S.p.a. in relazione alle responsabilità connesse alla contaminazione dell'area in oggetto in quanto nel periodo in cui tale Società è stata proprietaria dell'area (dal giugno 1989 al gennaio 1992) non ha svolto in essa alcuna attività industriale;
- Ritenuto che le motivazioni sostenute dalla Syndial S.p.a., basate su elementi poco sostanziali e scarsamente rilevanti ai fini del procedimento in questione non possono essere accolte in quanto la stessa, nel periodo in cui è stata proprietaria dell'area in questione, non ha provveduto a mettere in atto alcun intervento almeno per contenere la diffusione degli inquinanti dal sito verso le aree esterne e le acque di falda oltre che verso l'ambiente marino distante poche decine di metri, provocando quindi un aggravio dello stato di contaminazione;
- Preso atto anche del documento prot. RISAM/PROG-009/2013 del 30 gennaio 2013 denominato "*Aree esterne: Approfondimento della caratterizzazione ambientale e comunicazione misure di prevenzione. Valutazione della natura e dell'origine della contaminazione dell'Area Micorosa*" presentato dalla Syndial S.p.A. al Ministero dell'Ambiente e agli altri enti interessati al procedimento per la relativa approvazione, con cui vengono presentati i risultati delle indagini di caratterizzazione svolte nel periodo giugno 2011- aprile 2012 nelle aree di proprietà Syndial e

confinanti a Nord (area H) e a Sud (aree E-G) con l'Area "Micorosa" nell'ambito delle quali è stata evidenziata la presenza di elevate concentrazioni di sostanze inquinanti che lentamente sono state trasmesse attraverso il suolo e le acque sotterranee dall'area di discarica a quelle adiacenti. Con tale documento inoltre, vengono proposte alcune misure di prevenzione che Syndial intende attuare, sulle aree di sua proprietà poste ai confini dell'area di discarica, consistenti nella realizzazione di n. 7 pozzi di emungimento delle acque di falda contaminate oltre ad un intervento di deviazione del canale di raccolta delle acque superficiali che lambisce un lato della discarica con sbocco a mare al fine di ridurre l'impatto ambientale della zona contaminata verso i ricettori esterni. Detto documento prodotto dalla Syndial S.p.A. conferma ulteriormente che da tempo è in corso un fenomeno di migrazione degli inquinanti dall'Area di discarica verso le aree esterne, determinando così un aumento dell'area contaminata ed un aggravio dello stato di inquinamento.

VISTE

- la Sentenza del TAR Lecce n. 210/2013 con cui viene accolto il ricorso originario n. 3219/2001 presentato dalla Società SYNDIAL S.p.a. e per l'effetto annullata l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brindisi del 27/06/2001 prot. 48626 e la contestuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti del 29 ottobre 2012, per l'annullamento della nota della Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente prot. 55627 del 17 luglio 2012 di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art 244 del D.Lgs. n. 152/06;
- Vista la nota prot. 5551 del 08/10/2012, acquisita con prot. n. 75821 del 16/10/2012, con la quale il Comune di Brindisi comunicava il proprio parere favorevole in merito all'adozione dell'Ordinanza di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 152/06 da parte della Provincia di Brindisi;
- Ritenuto che ricorrono le circostanze e i presupposti necessari per l'adozione dei provvedimenti disposti dalla normativa richiamata;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale compreso le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- Visto il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

ORDINA

Alle Società:

- EDISON S.P.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31;
- VERSAILS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1;
- SYNDIAL S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1;
- ENI S.P.A. (in qualità di controllante di SYNDIAL e VERSAILS), con sede legale in Roma Piazza Enrico Mattei n. 1;
- CURATELA FALLIMENTARE MICO ROSA S.R.L., con sede legale presso lo studio del Curatore Fallimentare Avv. Perrone Paolo in BRINDISI, Corso Umberto I n. 100;

nell'ambito delle quali risultano confluite per fusione e/o incorporazione, le diverse Società che sono state proprietarie dell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio 88, mappali 304-305-114-74-313-309-73-319-321-323-310-105-6-52-356-314-318-325-327-329-331-333-93-56-107-109-337-

341-339-343-87-89-104-102-76-354-86-350-348-106-92, ubicata in adiacenza dello stabilimento Petrolchimico di Brindisi, sulla quale sono stati smaltiti rifiuti industriali residuati dai processi di produzione dello stesso stabilimento petrolchimico, senza autorizzazione e alcuna adozione di sistemi per prevenire la diffusione delle sostanze inquinanti nell'ambiente come meglio specificato in narrativa che qui si intende interamente riportato, determinando una condizione di inquinamento dell'area con riferimento sia al suolo che al sottosuolo e alle acque di falda:

- 1. di attuare le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti con particolare riferimento a quelle riscontrate nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l'area comprendente il sito interessato dallo stoccaggio dei rifiuti;**
- 2. di procedere alla elaborazione e presentazione per la relativa approvazione del progetto di bonifica delle acque di falda, del suolo e sottosuolo ed alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica come disciplinato dalle disposizioni normative richiamate;**

Le Società a cui è rivolta la presente ordinanza di bonifica, essendo corresponsabili dello stato di inquinamento dell'area, sono tenute congiuntamente a presentare il progetto di bonifica e provvedere agli interventi di cui ai precedenti punti n. 1 e n. 2.

L'inadempimento agli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 257 del D.Lgs. n. 152/06;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR Puglia o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI



